



TRIBUNALE FEDERALE

Sentenza

Procedimento NRG 08/2016 – PF N000008/FICK/2016

Il Tribunale Federale composto da:

Avv. Flaminia Longobardi	Presidente
Avv. Stefano Ciulli	Componente
Avv. Fabio Riccio	Componente

In merito al procedimento federale n. 08/2016, aperto a seguito dell'atto di deferimento della Procura federale in atti (n. 8/2016) nei riguardi dell'atleta e tesserato Rossi Luca, a seguito delle esternazioni pronunciate dallo stesso nei confronti dell'ufficiale di gara, Sig. Daniele Chiotti – segnalante - in occasione della gara regionale di canoa Giovani svoltasi presso l'impianto sportivo di Osiglia il 7/8/2016.

Il Presidente già fissava udienza per il giorno 12 dicembre 2016, rinviata poi al giorno 30 gennaio 2017 a seguito delle dimissioni del Procuratore Federale e della momentanea assenza dell'ufficio della Procura Federale.

All'udienza del 30 gennaio 2017 è comparso esclusivamente il Sostituto Procuratore, dott. Francesco Schippa.

Nel corso dell'udienza il Collegio rilevata la regolare notifica dell'atto di deferimento all'incolpato e vista la mancata costituzione dell'incolpato ne dichiara la contumacia nel presente giudizio.

Il Sostituto Procuratore, concludeva ribadendo il contenuto dell'atto d'incolpazione e, in particolare, domandando l'accertamento dell'illecito di cui all'art. 3, lett. d) del Regolamento di Giustizia e per l'effetto indicava la condanna dell'incolpato e l'applicazione della sanzione della deplorazione ex art. 5, lett. b) del Regolamento di Giustizia.

Il Tribunale Federale si riservava.

A scioglimento della riserva il Tribunale Federale:

- considerato il contenuto della denuncia dell'Ufficiale di Gara sig Chiotti Daniele, dalla quale si evince che il sig. Luca Rossi si sarebbe rivolto con modi offensivi ed ingiuriosi nei suoi riguardi, contestando l'ordine dal medesimo impartito
 - visti gli atti prodotti e le deduzioni rassegnate dalla Procura Federale;
 - ritenuto che l'illecito risulta provato per *tabulas* delle testimonianze in atti, atteso che l'esternazione del Signor Luca Rossi risulta lesiva dell'immagine della federazione del prestigio, dignità e onorabilità di società e tesserati,
 - considerato altresì che l'incolpato Rossi Luca, ha presentato una dichiarazione con la quale ammette gli addebiti, seppur non la bestemmia, rivolgendo le proprie scuse all'ufficiale di gara,
- Il Tribunale Federale ritiene equo

P.Q.M.

accertata la violazione dell'art. 3 c. 1 lett. d) del Regolamento di Giustizia, dichiarare la colpevolezza dell'incolpato, e applicare al tesserato la pena della deplorazione ex art. 5 c. 1 lett. b) del Regolamento di Giustizia.

Roma, 30 gennaio 2017

Avv. Flaminia Longobardi – Presidente
Avv. Stefano Ciulli
Avv. Fabio Riccio